

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORSARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1968

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti locali,  
ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che il sottoscritto sottopone alla vostra approvazione e che ha per oggetto la concessione di benefici agli ex combattenti e categorie assimilate del pubblico impiego, costituisce l'accoglimento delle istanze rappresentate dall'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Con il presente disegno di legge mi rendo interprete delle proposte elaborate dagli organi dirigenti dell'ANCR dopo ampie consultazioni degli interessati.

Come è noto, sul finire della passata legislatura, dall'esame congiunto di 16 disegni di legge nell'altro ramo del Parlamento scaturì un testo unificato contenente: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati ». Nei confronti di tale testo, approvato dalla Camera dei deputati con l'adesione del Governo, il Senato deliberò la « sospensiva » e quindi il rinvio alla attuale legislatura, *con carattere di assoluta priorità*.

È pertanto indiscutibile che nella passata legislatura, si espresse un giudizio positivo e favorevole nei confronti di un atto di giustizia riparatrice a favore delle categorie, che maggiormente furono danneggiate dalla guerra nella loro posizione di lavoro, e si affermò l'impegno di trasformarlo al più presto possibile in effettivo atto legislativo. Per tale motivo, il sottoscritto ha ritenuto doveroso assumere l'iniziativa di presentare questo disegno di legge, formalmente nuovo, che ha lo scopo di concretizzare definitivamente almeno quelle norme del provvedimento in questione, che nella passata legislatura incontrarono l'unanime consenso e che alla data odierna già avrebbero dovuto essere legge operante dello Stato.

Il nuovo testo proposto si basa fondamentalmente su quello già approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati e nei cui confronti espressero parere favorevole

anche le competenti Commissioni del Senato. A quel testo sono state apportate talune modifiche ritenute necessarie.

Una di tali modifiche riguarda la promozione immediata « in soprannumero », anche nella misura prevista dall'articolo 2 del decaduto disegno di legge n. 2573 del Senato (che avrebbe comunque escluso dal beneficio oltre l'85 per cento degli interessati), per il motivo fondamentale che determinò il rinvio dell'intero provvedimento, a causa dell'inflazione degli organici che ne sarebbe derivata, oltre alle sperequazioni che avrebbe creato tra gli stessi ex combattenti.

Nel testo proposto dal sottoscritto, la promozione alla qualifica superiore è ancora prevista — in alternativa con aumenti periodici di stipendio — ma ne viene stabilito il conferimento all'atto della cessazione del rapporto di impiego e quindi ai soli fini pensionistici e previdenziali.

In tal modo, si evita ogni riflesso sugli organici e sui servizi e non si creano discriminazioni e quindi sperequazioni tra gli stessi colleghi, attuando un migliore criterio di giustizia distributiva.

Circa l'articolo 3 del decaduto disegno di legge n. 2573, pure condividendone pienamente il contenuto, è stato ritenuto opportuno stralciarlo e separarlo dal presente disegno di legge, che intende limitarsi alla soluzione dei problemi generali e comuni a tutto il personale ex combattente dipendente dalle varie Amministrazioni del pubblico impiego, rinviando ad altri provvedimenti specifici la soluzione di ogni eventuale situazione particolare, quale quella di alcune categorie del pubblico impiego, di quello privato e dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda questi ultimi due settori è indispensabile, ad avviso del sottoscritto, un provvedimento che almeno ai fini del collocamento in pensione conceda un beneficio analogo a quello previsto per gli ex combattenti dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

Nell'articolo 1 del testo ora proposto sono state evitate assurde e sproporzionate esclu-

sioni dal beneficio previsto dallo stesso articolo — beneficio che è poi l'unico di tutto il provvedimento che comporta un modesto vantaggio immediato — ma nel contempo si è avuto cura di evitare anche qualsiasi modifica all'attuale ordine dei ruoli, questione che risultò assai controversa.

Con l'articolo 3 del testo proposto si ripete sostanzialmente l'articolo 5 del decaduto disegno di legge n. 2573, e cioè si fissano opportune norme intese a favorire l'esodo volontario.

Al riguardo va posto in evidenza che le suddette norme risultano anche una particolare concreta attuazione delle possibilità previste dall'articolo 19 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249; possibilità che vengono rese operanti con carattere di priorità nei confronti del personale che maggiormente può avvertire l'esigenza di un collocamento a riposo anticipato in conseguenza dell'eccezionale logorio soprattutto fisico a causa dei disagi sopportati durante la lunga permanenza al fronte o nei campi di prigionia.

Con l'articolo 4 viene stabilita l'estensione anche ai dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche non statali dei benefici previsti dalla legge 1° luglio 1955, n. 565, e dall'articolo 237 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Con l'articolo 5 viene fissata la decorrenza ai fini economici e vengono indicate le fonti di copertura per l'onere finanziario derivante al bilancio dello Stato.

A proposito di tale onere finanziario va precisato:

a) che una sola norma — cioè quella contenuta nell'articolo 1 — può comportare una modesta spesa immediata, valutabile in circa tre miliardi all'anno, in base ai dati già forniti dal Governo nella passata legislatura in merito all'articolo 1 del decaduto disegno di legge n. 318 della Camera dei deputati;

b) che l'onere finanziario derivante dall'articolo 2 risulta anche esso modesto (circa il doppio dall'articolo 1); ma va anche posto in evidenza che comincerà ad incide-

re tra circa 15 anni, dato che l'età media dei beneficiari è attualmente di anni cinquanta e che il limite di età per il collocamento a riposo è generalmente fissato ad anni sessantacinque;

c) che dall'applicazione dell'articolo 3 deriverà una economia per il bilancio dello Stato, poichè i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi dello stesso articolo non verranno ricoperti;

d) che nella passata legislatura le stesse norme ottennero già il responsabile pa-

rere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria.

Il sottoscritto confida che il Parlamento italiano vorrà rispettare nella V legislatura il preciso impegno assunto nella legislatura precedente di portare a soluzione con carattere di assoluta priorità il problema oggetto del presente disegno di legge e che allo stesso verrà mantenuto quel carattere di « urgentissimo » già stabilito a suo tempo nei confronti del decaduto disegno di legge da cui trae origine.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

**Art. 2.**

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma, che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anzichè l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

**Art. 3.**

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorchè non ex combattenti, vittime

civili di guerra, orfani e vedove di guerra, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del presente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### Art. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

#### Art. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968, per il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969, per il restante personale.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle Amministrazioni e Aziende di Stato, anche ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dalla applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.